



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**IX sezione civile**

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Roberta Dotta	Presidente
Dott. Marco F.G. Battiglia	Giudice
Dott.ssa Silvia Carosio	Giudice rel./est.

nella causa n. rg. **17605/19** promossa da:

, Uromi - Edo State (Nigeria) il \_\_\_\_\_ rappresentato e  
difeso dall'avv. Nicola Datena \_\_\_\_\_

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino/Novara del 4.6.2019

**PREMESSE IN FATTO**

Con ricorso depositato in data \_\_\_\_\_, nato ad Uromi - Edo State (Nigeria) \_\_\_\_\_ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine la protezione sussidiaria ovvero ancora, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 23.9.2021 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Il richiedente, presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di provenire dal territorio Uromi (Edo State).

Per quanto attiene ai motivi che hanno indotto il sig. \_\_\_\_\_ a lasciare il suo Paese, lo stesso ha raccontato che il 20 settembre 2016, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato costretto a sterzare per evitare alcuni bambini che stavano attraversando la strada perdendo il controllo dell'autovettura e finendo quindi sul marciapiede. Risvegliatosi in ospedale tre giorni dopo l'incidente, un'infermiera lo informava che il richiedente nell'incidente aveva investito una persona che era morta, sempre l'infermiera lo informava che l'uomo defunto era il fratello del re locale e che la famiglia dello stesso aveva incaricato la donna di ucciderlo con un'iniezione. La donna, non avendo il coraggio di ucciderlo, ha aiutato il ricorrente a fuggire e con i soldi che lei gli aveva dato ha preso un autobus e si è recato a Jos da una zia, la quale, però, dopo poco gli ha detto di seguire un uomo di nome Alhaji che lo ha portato in Libia e si è preso cura di lui finché lo stesso non si è poi imbarcato per l'Italia.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente teme di essere ucciso.

Con provvedimento del 6.4.2019 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda.

### RITENUTO IN DIRITTO

Sulla domanda di fissazione dell'udienza per audizione del richiedente, si osserva in via preliminare che l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 ai commi 10 e 11 contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti. In particolare:

*"10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:*

*a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;*

*b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;*

*c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.*

*11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:*

*a) la videoregistrazione non è disponibile;*

*b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;*

*c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado".*

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 10, lett. a) in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti ed, in particolare, al richiedente. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che "(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che

si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente" (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

In definitiva, si deve respingere l'istanza della richiedente diretta ad ottenere l'audizione.

### **1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato**

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Ancora, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda ritenendo scarsamente credibili i fatti esposti, perché carenti di particolari e di una prospettiva personale. In particolare, la Commissione ritiene incomprensibile il motivo per cui il c.d. re avesse architettato una vendetta così macchinosa, ovvero l'iniezione letale da parte dell'infermiera, per uccidere il richiedente.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Commissione Territoriale ha ritenuto non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951, ha ritenuto altresì che non vi fossero gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un grave danno così come previsto dall'art. 14 D.Lgs. 251/2007 anche in considerazione della mancanza di una situazione di violenza generalizzata di cui alla lettera c) in Edo State. Infine non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 così come modificato dal D.L. 113/2018.

La Difesa nel ricorso introduttivo non ha aggiunto alcun elemento di fatto idoneo a superare il giudizio formulato nel provvedimento impugnato, essendo stato solo fatto riferimento al medesimo racconto reso davanti all'organo di prima istanza che avrebbe dovuto essere diversamente valutato alla luce delle informazioni sul Paese di origine del ricorrente (pure riportate ma senza alcuno specifico riferimento alla vicenda individuale rappresentata).

Ed invero, questo Collegio condivide la valutazione negativa in relazione alla mancanza di credibilità espressa nel provvedimento impugnato e ciò in considerazione del fatto che la vicenda narrata è astrattamente plausibile in relazione all'incidente stradale, ma perde di credibilità e verosimiglianza quando il richiedente fa riferimento ai motivi per cui sarebbe fuggito dalla Nigeria, ovvero l'uccisione involontaria del fratello del re locale e il tentativo di uccisione ai suoi danni per tramite di un'iniezione letale ad opera dell'infermiera che lo aveva in cura. Appare infatti alquanto inverosimile che la donna abbia deciso di lasciare fuggire il ricorrente e gli abbia anche dato dei soldi, sfidando quindi l'autorità del re e mettendo in pericolo se stessa per salvare un perfetto sconosciuto. Peraltro, nonostante la Commissione abbia posto delle domande a chiarimento, il richiedente ha continuato a dare risposte ripetitive e stereotipate, senza aggiungere alcun particolare e ha evidenziato quale unico timore quello di essere ucciso, senza peraltro aver ricevuto alcuna diretta minaccia al riguardo, ma basando la propria decisione di espatriare unicamente su quanto riferitogli dall'infermiera e presumendo che la sua auto sia stata data alle fiamme per ordine del re locale.

Allo stesso tempo si deve sin da ora rilevare che i motivi di salute adottati in Commissione trovano invece riscontro nella documentazione nel presente giudizio, da cui si evince che il sig. \_\_\_\_\_ è affetto da sindrome di Arnold-Chiari e da un'atrofia ottica post-traumatica all'occhio sinistro.

La parziale inverosimiglianza e la genericità del racconto del richiedente inducono quindi a ritenere non credibile i fatti storici narrati e le motivazioni che lo hanno indotto a temere di essere imprigionato in caso di rimpatrio.

Dette circostanze consentono di non ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo l'accezione dell'art. 2 d.lgs. 251/2007 in base al quale è qualificato "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10'.

In particolare, non sono stati evidenziati, a danno del ricorrente, episodi qualificabili come atti di reale persecuzione secondo la definizione dell'art. 7 d.lgs. 251/2007. La norma di cui all'art. 7 d.lgs. 251/2007 appena citata prevede che gli atti devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Detti atti di persecuzione, inoltre, stando alla normativa in esame, possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b)

provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.

Nel caso in esame, il pericolo paventato dal richiedente nella sua stessa prospettiva è meramente presunto e del tutto inconsistente per le ragioni già evidenziate.

Con riguardo alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, 3° co., Cost., si evidenzia come sul punto la Corte di Cassazione abbia affermato che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario; ciò ad opera dell'esauritiva normativa di cui sia al d.lgs. 251/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, sia all'art. 5, 6° co, d.lgs. 286/1998. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, 3° co., Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (v. Cass. 10686/2012).

## **2. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria**

Non si ritengono neppure presenti gli elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio secondo le previsioni di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Va premesso che questa seconda forma di protezione viene fornita quando la situazione di chi la richiede non è particolarmente grave, al punto da giustificare lo status di rifugiato, ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese.

La definizione di "*danno grave*" è fornita dal citato art. 14 cit. il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 6503/14) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione

sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamento disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Nel caso in esame, stante la riferita non credibilità della narrazione del richiedente per i motivi già sopra evidenziati, deve ritenersi che difetti il rischio di subire *“una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte”* ex lettera a) della citata norma, non solo da parte dello Stato, ma anche da parte dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 5 d.lgs. 251/07, come pure il rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani, ciò che esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla successiva lettera b).

Inoltre, il Collegio non ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del d.lgs. 251/2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sul punto si deve richiamare la definizione di *“conflitto armato”* quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, infatti, la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato e/o religioso è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato.

Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji causa C-172/09) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata in via eccezionale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato da far ritenere sussistenti fondati motivi per cui un civile rientrato nel Paese in questione (o, se del caso, nella regione del detto Paese) correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

In merito alla zona di provenienza del richiedente, si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha stabilito che *“al fine di valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre dunque avere riguardo alla zona dove il richiedente potrebbe effettivamente ritornare, per avere ivi la propria origine e/o i propri riferimenti familiari e sociali.*

Qualora il richiedente abbia vissuto nel Paese di provenienza in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo, onde privilegiare l'indagine in relazione al territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio" (Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 28 aprile 2020, n. 8230). Nel caso di specie, il richiedente ha riferito di essere cresciuto ad Uromi nel Edo State e di non aver mai lasciato la zona prima di espatriare. Ha riferito che la sua famiglia si trova a Edo State, sebbene non abbia più notizie, che suo padre attualmente è morto, la madre è viva e ha altri quattro figli di cui lui è l'unico maschio, di essere sposato e aver due figli. Alla luce di quanto riportato, nel caso di specie, il territorio di maggiore radicamento, ai fini della valutazione della protezione internazionale, nella specie protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007, risulta essere Edo State.

Da numerose fonti (Amnesty International, *Human Rights in Africa: Review of 2019 - Nigeria*, 8 Aprile 2020 <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/>; USDOS - US Department of State, *Country Report on Human Rights Practices 2019 - Nigeria*, 11 Marzo 2020 <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/>) risulta una situazione di scarsa sicurezza nel Paese in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di Boko Haram, concentrata tuttavia in alcuni Stati del Nord Est (Bauchi, Borno, Taraba, Adamawa, Gombe, Yobe) sia in conseguenza del conflitto tra agricoltori e pastori Fulani presente nel Centro Est (Niger, Kogi, Benue, Plateau, Nassarawa, Kwara, FCT e Kaduna State).

L'attuale persistente localizzazione solo in tali zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti ulteriori recenti documenti:

- ICG - International Crisis Group, *Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem*, 18 Maggio 2020 <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288-violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem>
- HRW - Human Rights Watch, *World Report 2020 - Nigeria*, 14 Gennaio 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/nigeria>
- GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect, *Brief report on security-related developments and threats to the civilian population in selected countries*, 15 November 2020 Issue 54, p. 23 e ss., [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P\\_Monitor\\_NOV2020\\_Final.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_NOV2020_Final.pdf)

Secondo quanto emerge dal report EASO del 2018 sulla situazione di sicurezza in Nigeria, sussistono, nell'Edo State, episodi di violenza legati allo sfruttamento del petrolio e con connotati politici, che tuttavia non assumono le caratteristiche del conflitto armato interno o di violenza generalizzata. In particolare, "il livello di violenza armata nel Delta del Niger è rimasto basso, in gran parte a causa del proseguimento del programma di amnistia. Il numero di episodi di violenza è addirittura diminuito nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018". Il report EASO sottolinea, inoltre, l'insorgenza di numerosi nuovi gruppi militanti, contestualmente ai quali si è registrato anche un incremento dei rapimenti a scopo di riscatto e di episodi di pirateria. Tuttavia, parrebbe che le milizie in campo siano maggiormente interessate a danneggiare le infrastrutture necessarie all'estrazione e il trasporto di idrocarburi piuttosto che a compiere attacchi contro la popolazione civile. (v. EASO, *Informazioni sui paesi di origine Nigeria Situazione della sicurezza*, Novembre 2018, p. 24, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_SecuritySituation\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_IT.pdf)).

Peraltro, con riferimento alle vicende socio-politiche che coinvolgono la Nigeria ed in particolare la zona del sud del Paese, da dove proviene il richiedente, numerose fonti

rilevano come non vi sia una situazione tale per cui possa dirsi sussistente un rischio effettivo di grave danno nel senso di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, atteso che situazioni di conflitto armato e di violenza generalizzate sono confinate nella parte nord-orientale e centro-settentrionale del Paese (si veda, per tutti, l'ultimo rapporto EASO del novembre 2018, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_Security\\_Situation\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_Security_Situation_IT.pdf)). Tali informazioni sono altresì confermate dal più recente report di ACCORD, che non individua una situazione di particolare pericolosità nella regione di Edo (v. ACCORD, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, *Brief compilation on the security situation in Nigeria*, 16 Aprile 2020 <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>). Infine, attraverso lo strumento fornito dal Progetto Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), è possibile ricostruire nel dettaglio gli incidenti di sicurezza, avvenuti tra il 2 aprile 2019 ed il 2 aprile 2021 nello Stato di Edo, dove sono stati registrati solamente 40 episodi di violenza, di varia natura, contro i civili, che hanno causato circa 27 vittime (v. ACLED, <https://acleddata.com/dashboard#/dashboard/8023F04B052C71969C9571F251C0ABC3>, consultato il 12 aprile 2021).

Deve quindi condividersi quanto rilevato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento decisorio, in relazione al fatto che non vi sia, nella zona della Nigeria da cui proviene il richiedente, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

### **3. Sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria**

Il Ricorrente chiede, infine, che si disponga il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98.

Sul punto si dà previamente atto dell'entrata in vigore il d.l. 4.10.2018 n. 113 conv. con l. 1.12.2018 n. 132 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi da quelli posti a base della domanda di protezione internazionale. Orbene, in assenza di una disciplina transitoria che faccia retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., al caso in esame deve essere applicata la normativa previgente.

Sul piano normativo, l'articolo 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 dispone che *"nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*.

L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 prevede che detto titolo di soggiorno possa essere rilasciato, anche nel caso di rifiuto della Protezione Internazionale, qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

Nella giurisprudenza di legittimità la protezione umanitaria ha carattere atipico e residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò



provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di vulnerabilità (v. Cass. n. 15466 del 2014; Cass. n. 26566 del 2013). In definitiva, la protezione umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse, e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla Protezione Internazionale, nelle due forme sopra richiamate, pur tuttavia deve basarsi su un quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incompressibili della persona, (vita, salute) o ad altre situazioni di vulnerabilità che lo stesso legislatore esemplifica in altre disposizioni (si veda art. 19 d.lgs. 286/1998: minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani; ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica ex art. 18 e 18 bis del citato decreto legislativo). Sul punto, se è bensì vero che la protezione umanitaria può costituire una sorta di *"clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta rispondenza in fattispecie astrattamente previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo"* (cfr. Trib. Torino, 12.2.2012), deve per contro ritenersi che detta protezione vada correlata, appunto, ad ipotesi sostanzialmente eccezionali in cui sussista una connessione con valori costituzionalmente od internazionalmente garantiti specificamente riferiti al ricorrente - quali, ad esempio, ragioni di salute dello stesso, ovvero catastrofi naturali nella zona di provenienza - in buona sostanza, qualora vengano in rilievo beni primari incompressibili della persona (vita, salute) il cui nucleo irrinunciabile spetta anche allo straniero, ancorché irregolare, sul territorio.

In base all'attuale quadro normativo, deve ritenersi che nel caso di specie, così come vi sarebbero stati i presupposti per il riconoscimento della previgente protezione umanitaria, ricorrono quelli delle nuove forme di protezione previste dall'ordinamento.

Con riguardo alle menzionate condizioni di salute del ricorrente, occorre evidenziare che la difesa ha allegato al ricorso certificazione redatta dall'A.S.L. di Verbano Cusio Ossola relativa ad una visita neurologica del 17/01/2019 dalla quale risulta che il richiedente è affetto da sindrome di Arnold-Chiari e da un'atrofia ottica post-traumatica all'occhio sinistro. Con memoria successiva ha depositato ulteriore documentazione medica e, segnatamente, referti medici 2018-2019-2021 riguardanti detta patologia e appuntamento visita oculistica nonché contratto di lavoro. Risulta quindi che il ricorrente è affetto da una malformazione di tipo 1, che gli accusa spesso cefalee e che, a seguito del trauma subito, soffre di atrofia ottica che riduce il suo campo visivo. Di conseguenza, è evidente che, nonostante la mancanza di credibilità della storia raccontata dal ricorrente, le sue condizioni di salute costituiscono indubbiamente un valido elemento che il Collegio può prendere in considerazione, sia come profilo di vulnerabilità rilevante sia ai fini di un eventuale permesso per cure mediche, ex art. 19 comma 2 lett. d-bis) TUI come riformulato dal d.l. n. 130/2020 anche dal punto di vista procedurale, che ha ripristinato la competenza per la valutazione della sussistenza dei presupposti nuovamente in capo alle Commissioni Territoriali (art. 15 comma 2 che richiama l'art. 2 comma 1 lett. e) che ha inciso sull'art. 32 del d.lgs nr 25 del 2008) e su cui dunque può esprimersi anche la Sezione Specializzata del Tribunale ove ne ricorrano i presupposti.

Ebbene, come già sopra esposto, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU.

Tutto quanto in atti evidenzia che le condizioni di salute del richiedente vanno rapportate anche alla condizione di vulnerabilità dello stesso il quale nel Paese di provenienza non ha più nessun punto di riferimento, avendo dichiarato di non avere più contatti con la sua famiglia di origine. Pertanto, è del tutto pacifico che le condizioni di salute del ricorrente, in caso di rimpatrio, lo porrebbero in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, cittadino della Nigeria, privo di mezzi, non solo si troverebbe a dover ripartire da zero, ma avrebbe serie difficoltà a curare la propria patologia, tenendo anche in considerazione le carenze del sistema sanitario nigeriano, dove le strutture ospedaliere pubbliche e private sono di livello scadente, il fatto che il reperimento in loco di medicinali non è sempre affidabile, per i rischi di manipolazione dei farmaci (<http://www.viaggiareassicuri.it/country/NGA>) sicchè da ciò discenderebbe anche la difficoltà a procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra le possibilità di tutela che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018).

In conclusione, questo Collegio, pur richiamando quanto ritenuto in premessa in punto di normativa applicabile, rileva che le considerazioni in diritto che precedono e le ricadute applicative nel caso di specie come da conclusioni appena evidenziate sono vevoli anche alla luce della normativa di cui al d.l. 21.10.2020 n. 130.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- rigetta la domanda di Protezione Internazionale e di Asilo;
- accoglie la domanda subordinata presentata da . . . , nato ad Uromi - Edo State (Nigeria) . . . e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
- manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 6.10.2021

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Silvia Carosio

Il Presidente  
Dott.ssa Roberta Dotta

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'avv. Amelia Cervo tirocinante GOP